

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 29****Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018.**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"3ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto contenente gli esiti dei procedimenti svolti nel corso dell'anno precedente aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 13 e la pronuncia di VAS ai sensi dell'articolo 10 della presente legge."
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura può essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA."
3. Il comma 1bis dell'articolo 16 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Il punto 1 dell'Allegato A (Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13) alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
"1) incremento di carico insediativo o modifica delle condizioni di deflusso all'interno di aree inondabili con tempo di ritorno fino a duecento anni o in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata o interventi che interessino aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;"

**Articolo 2**

(Ambiti territoriali strategici di rilievo regionale e interventi di rinnovo edilizio)

1. Costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti:
  - a) Waterfront di levante di Genova;
  - b) ambito urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa Limbania con l'edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;

5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
  6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
  7. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
  8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. È, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall'applicazione dell'articolo 40 della l. 154/2016. Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.
  9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.”.
11. I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

#### Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Fermo restando” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui all'allegato 1 alla presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “in zone a media sismicità” e le parole da: “e a denuncia di inizio attività” fino a: “controlli a campione” sono sostituite dalle seguenti: “, SCIA e CILA”.
3. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
4. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ad autorizzazione sismica” sono sostituite dalle seguenti: “a collaudo statico”.
5. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “con la dichiarazione di regolare esecuzione”.
6. Al comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge” sono soppresse.
7. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “seguenti” è soppressa, le parole: “dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata ai sensi della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal d.p.r. 380/2001” e i numeri da 1) a 9) sono soppressi.
8. Il quarto comma dell'articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
  - “4. Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni.”.

9. L'Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Articolo 14

(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;
  - b) da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
  - c) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste.
2. In casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.
3. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

#### Articolo 15

(Semplificazione in materia di autorizzazione idraulica)

1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell'alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso.
2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, può disporre il diniego dell'intervento.
3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione.
4. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione l'urgenza e l'accesso in alveo entro ventiquattro ore e a fornire relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde entro i successivi trenta giorni.
5. La Giunta regionale definisce criteri e indirizzi attuativi per l'applicazione delle procedure di semplificazione di cui al presente articolo.
6. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti al comma 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  1. da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di accesso in alveo;
  2. da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione in merito agli interventi realizzati.
7. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 sono destinate ad interventi di difesa del suolo.

montane e disposizioni diverse), a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2011 n. 16, fermo restando che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5 undecies, ha riguardato, a partire dall'entrata in vigore dell'allegato C alla presente legge, esclusivamente elementi relativi alla gestione giuridica del personale, il valore medio unitario della retribuzione accessoria per l'anno 2018, cifra che si ottiene dividendo le risorse stabili del fondo per il personale in servizio al 29 dicembre 2014 e che costituisce il riferimento puntuale per la definizione dei fondi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, non deve superare il valore medio unitario della retribuzione accessoria analogamente determinata per l'anno 2014.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 bis, nella parte in cui prevede che "ai componenti del Collegio che risiedono oltre venticinque chilometri dalla sede dell'Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate", si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l'intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l'altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l'appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio."

#### Articolo 46

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 29**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 62 in data 17 novembre 2017;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 182;